

Articolo 1 – Costituzione

1. E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Astrofilì Pisani Galileo Galilei", di seguito l'Associazione.
2. L'associazione è costituita ed organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.
3. La denominazione dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con la dicitura "Associazione di Promozione Sociale" e diventerà "Associazione Astrofilì Pisani Galileo Galilei – Associazione di Promozione Sociale", brevemente anche "Associazione Astrofilì Pisani Galileo Galilei APS".
4. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, ed è regolata:
 - a. dalle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii.;
 - b. dagli Artt. 36 e segg. titolo II capo III del Codice civile;
 - c. dal presente Statuto e dal suo Regolamento di Attuazione.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione Astrofilì Pisani Galileo Galilei ha sede legale nel Comune di San Giuliano Terme, via Ulisse Dini 152.
2. Il Consiglio Esecutivo, a maggioranza dei due terzi, ovvero l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria, possono trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune; tale variazione di indirizzo non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, può trasferire la sede legale altrove, contestualmente modificando lo Statuto.
3. Il Consiglio Esecutivo può, tramite apposita deliberazione adottata a maggioranza semplice, eleggere una o più sedi amministrative anche differenti dalla sede legale; tali sedi secondarie possono coincidere con il domicilio del Segretario Generale dell'Associazione pro tempore.

Articolo 3 – Attività di interesse generale e attività diverse

1. L'Associazione opera, in via principale, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui alle lettere e), h), i), Art. 5, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che si renda necessaria per la realizzazione dei fini statuari e in particolare potrà esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Esecutivo.
3. L'Associazione, ai sensi dell'Art. 7 del "Codice del Terzo Settore", può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 4 – Oggetto sociale

1. L'Associazione Astrofilì Pisani Galileo Galilei è un'associazione indipendente, educativa, apolitica e aconfessionale, priva di scopi di lucro, che promuove l'attività amatoriale, la ricerca, la didattica e la divulgazione in ambito astronomico mediante iniziative di carattere culturale e pratico.
2. L'Associazione si pone altresì l'obiettivo di sostenere campagne ed iniziative per la tutela e

la valorizzazione dell'ambiente per la salvaguardia dell'osservazione del cielo.

3. L'associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività.

Articolo 5 – Attività istituzionali e anno sociale

1. Per il perseguimento delle sue attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri Soci. Solo qualora sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.
3. Le attività potranno svolgersi anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di apertività e aconfessionalità ed in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.
4. L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno in corso.

Articolo 6 – Logo e denominazione sociale

1. Il Consiglio Esecutivo dell'Associazione Astrofili Pisani Galileo Galilei concede e revoca l'autorizzazione all'utilizzo del logo e della denominazione "Associazione Astrofili Pisani Galileo Galilei APS", secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.
2. Il logo è quello indicato dal presente Statuto come logo ufficiale dell'Associazione, a tutti i suoi livelli.
3. Il logo dell'Associazione consiste in un quadrato con sottoscritte le parole "Astrofili Pisani Galileo Galilei" che sormontano un cielo stellato con una falce di luna, una collina con dei cipressi e un osservatorio astronomico. Tutti gli elementi del logo sono in colore bianco su sfondo blu.
4. Nel materiale dattiloscritto e prodotto con computer, qualora non sia possibile utilizzare il logo ufficiale dell'Associazione, può essere utilizzato l'acronimo AAGG, con tutte le lettere maiuscole non puntate ed un logo alternativo con sottoscritta la sigla AAGG che sormonta un osservatorio astronomico.

Articolo 7 - Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni non riconosciute e i comitati, che ne condividano gli scopi, le finalità e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso, razza, religione e condizione sociale. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge, ex Art. 35 Codice del Terzo settore.
2. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. L'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei due terzi e su proposta del Consiglio Esecutivo, può nominare in via permanente uno o più Soci Onorari; essi sono scelti tra coloro che, a titolo esemplificativo, abbiano particolari benemeritenze, ovvero abbiano contribuito in maniera sensibile e degna di nota al raggiungimento degli scopi sociali. Dalla qualifica di Socio Onorario non deriva alcun tipo di diritto (salvo quanto previsto all'Art. 18, comma 1) o dovere sociale, né alcun tipo di potere di gestione o di rappresentanza, costituendo la stessa un mero titolo onorifico a carattere non obbligatorio. In presenza dei requisiti previsti, è ammessa la cumulabilità della qualifica con altre categorie di associati o cariche sociali.

DELLE F
PROVINCE
RITORIA
7 NOV. 2
SERIE III

Articolo 8 – Volontari e Volontari associati

1. L'Associazione, ai sensi degli Artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari, anche non associati, nello svolgimento delle proprie attività, predisponendo un apposito registro per quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario, sia esso associato o meno, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavorativo, subordinato o autonomo, con l'Associazione; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo.
4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6. L'Associazione provvede ad assicurare tutti i volontari, associati o meno, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 – Ammissione

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Esecutivo, secondo le disposizioni del Regolamento di Attuazione, indicando almeno:
 - a. Nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;
 - b. Presa visione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo in merito;
 - c. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, resa mediante apposita informativa redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, il Consiglio valuta in merito all'accettazione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, la quale può essere accolta o respinta.
3. In ogni caso, l'esito della delibera che accoglie o respinge la domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato e, in caso di ammissione, il Socio deve essere iscritto nel Libro Soci. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Esecutivo deve motivare la deliberazione adottata, e l'interessato può, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria; quest'ultima delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione, da tenersi comunque entro 30 giorni dal ricorso.

Articolo 10 – Status di Socio e quota associativa

1. La qualità di Socio viene acquisita e mantenuta con il versamento della quota associativa annuale, e si perde unicamente per decadenza, recesso, esclusione o morte dell'associato.
2. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Esecutivo, nella prima seduta dell'anno sociale, unitamente al termine entro cui la stessa dev'essere versata; essa è intransmissibile per atto tra vivi, non è rivalutabile ed è escluso ogni diritto di ripetizione della

stessa. Resta valida la quota precedentemente deliberata qualora il Consiglio Esecutivo non stabilisse l'importo per il nuovo esercizio.

Articolo 11 – Decadenza

1. La decadenza del Socio si ha quando questo si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale.
2. Il Segretario Generale invita il Socio moroso ad adempiere entro un dato termine, mediante sollecito a mezzo posta elettronica; trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio Esecutivo può deliberarne la decadenza.
3. In ogni caso, il Socio moroso decade se, previa comunicazione, non adempie al versamento della quota associativa entro il termine dell'anno sociale.
4. I Soci decaduti per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione, applicandosi le disposizioni di cui all'Art. 9 del presente Statuto.

Articolo 12 – Recesso

1. Ogni Socio ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Esecutivo ed inviata tramite posta ordinaria, raccomandata A/R, e-mail o PEC; il recesso opera immediatamente a partire dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 13 – Esclusione

1. L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita in seduta ordinaria, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, ha facoltà di escludere un Socio per i seguenti motivi:
 - a. quando il Socio non abbia rispettato le disposizioni statutarie, i regolamenti interni ovvero le deliberazioni degli Organi Sociali;
 - b. quando il Socio abbia, in qualunque modo, arrecato danni morali o materiali all'Associazione;
 - c. quando il Socio abbia generato attriti o dissidi all'interno dell'Associazione, nonché abbia offeso l'immagine stessa dei Soci ovvero degli Organi Sociali;
 - d. quando il Socio abbia manifestato inadempienze nei confronti degli obblighi sociali;
 - e. quando il comportamento del Socio si dimostri, nella sua totalità, incompatibile con gli scopi dell'Associazione, ovvero quando le qualità morali o la condotta del Socio si dimostrino tali da ledere l'immagine dell'Associazione.
2. Il Socio ha diritto di essere sentito in Assemblea e di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni.
3. Il Regolamento di Attuazione disciplina tempi e modalità del procedimento di esclusione.
4. Il Socio escluso può, con istanza motivata e decorso un anno dalla deliberazione dell'Assemblea, chiedere alla stessa di essere riammesso; l'Assemblea dei Soci, valutata l'istanza, può deliberare la riammissione del Socio escluso a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 14 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Esecutivo, al ricorrere delle motivazioni di esclusione, ha facoltà di sottoporre un Socio a procedimento disciplinare; il Regolamento di Attuazione disciplina lo svolgimento del procedimento e le modalità di adozione dei relativi provvedimenti.
2. Al termine del procedimento, il Consiglio Esecutivo può disporre l'adozione di un provvedimento disciplinare, con deliberazione motivata, per un periodo non superiore a mesi sei.
3. Sono provvedimenti disciplinari:
 - a. Ammonizione scritta;
 - b. Sospensione del diritto di elettorato passivo.
4. Il Socio destinatario di provvedimento disciplinare può fare ricorso all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, anche appositamente convocata, la quale potrà convalidare ovvero

annullare il provvedimento adottato dal Consiglio Esecutivo.

5. In caso di ricorso all'Assemblea dei Soci, l'efficacia dei provvedimenti disciplinari è sospesa, con effetto retroattivo dalla data di adozione degli stessi, fino alla pronuncia dell'Assemblea.
6. I Soci che dovessero incorrere in uno dei provvedimenti disciplinari previsti, divenuto definitivo in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico eventualmente ricoperto.

Articolo 15 – Diritti dei Soci

1. Dalla qualifica di Socio conseguono i seguenti diritti, salvo i casi ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo:
 - a. godere delle iniziative dell'Associazione a livello locale, nazionale ed internazionale;
 - b. partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione;
 - c. esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci ed essere eletti negli Organi sociali, se in regola con il pagamento della quota associativa. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dall'Assemblea nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
 - d. esaminare in qualsiasi momento i Libri sociali, nonché i bilanci e le scritture contabili dell'Associazione, secondo le modalità previste dall'Art. 28, comma 4 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione;
 - e. utilizzare telescopi, strumenti ed altri beni di proprietà dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.
2. Non godono di diritto di elettorato attivo e/o passivo i soci con anzianità associativa inferiore ai 3 mesi.
3. I soci minorenni hanno diritto di elettorato attivo mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale, e sono privi di diritto di elettorato passivo.

Articolo 16 – Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti:
 - a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere regolarmente adottate dagli Organi competenti;
 - b. alla regolare corresponsione della quota associativa annuale, nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Esecutivo;
 - c. ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione o che procuri nocumento morale o materiale alla stessa;
 - d. a svolgere le proprie attività in modo volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e senza perseguire alcun fine di lucro ancorché indiretto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente Art. 5 comma 1.

Articolo 17 – Organi sociali

1. L'Associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi Organi Sociali:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Esecutivo;
 - c. il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono conferite a titolo gratuito, attribuendo solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Al ricorrere dei presupposti di cui agli Artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea dei Soci nomina anche un Organo di controllo ed un Revisore legale dei conti, secondo quanto disposto dal successivo Art. 27.
4. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata

GRATE
DI PSA
DI PSA

SERIE I"

ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione e democraticità.

Articolo 18 – Funzioni, convocazione e costituzione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, alla quale partecipano tutti i Soci. I Soci Onorari, se nominati, vi partecipano unicamente con diritto di parola e senza diritto di voto; questi ultimi, infatti, non rivestono la qualifica di associato di cui al Codice del Terzo settore, ma costituiscono una semplice carica onorifica come meglio specificato all'Art. 7, comma 3 del presente Statuto. La Rappresentanza di Enti soci è limitata ad un solo nominativo ed è regolamentata da apposite norme.
2. L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Esecutivo per l'approvazione del bilancio e l'eventuale elezione delle cariche sociali.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Esecutivo, che ne fissa anche l'ordine del giorno, quando questi lo reputi opportuno o quando sia tenuto a farlo per altre ragioni, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Parimenti, almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto possono inserire uno o più punti all'ordine del giorno.
4. Tutti i Soci devono essere informati sulla data, il luogo, l'ora esatta e l'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso un avviso loro comunicato a mezzo posta elettronica e affisso nella sede legale dell'Associazione almeno sette giorni prima della data di prima convocazione.
5. Nell'avviso deve essere indicata anche la data e l'ora di seconda convocazione dell'Assemblea, se prevista, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione; in aggiunta, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito internet qualora l'Associazione ne possieda uno, oltretutto su altri canali di comunicazione ufficiali.
6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Sono in ogni caso valide le riunioni totalitarie, alle quali partecipino tutti gli associati.
7. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salva diversa disposizione del presente Statuto o del Regolamento di Attuazione.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Esecutivo, nei casi previsti dal successivo Art.19 comma 2.
9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
10. Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
11. Ogni Socio ha diritto di voto in Assemblea come da precedente Art. 15 del presente Statuto.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. I Soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
14. Con presenza in Assemblea s'intende la partecipazione dell'associato di persona o per delega.
15. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega

ELLE E' -- AT
OFFICIA
RITORNA

REV. 22

SERIE III

scritta; ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

16. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti di videoconferenza, purché questi garantiscano adeguati sistemi di sicurezza e consentano di verificare l'identità degli associati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento e le indicazioni rese del Consiglio Esecutivo in fase di convocazione.
17. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
18. Di ogni seduta è redatto processo verbale, sottoscritto da chi la presiede, dal segretario verbalizzante ed approvato a conclusione della seduta ovvero in quella successiva, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Attuazione.
19. Il Regolamento di Attuazione disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci, il suo funzionamento ed ogni altro aspetto non espressamente regolato dal presente Statuto; per quanto non disposto da Statuto e Regolamento, l'Assemblea ha facoltà di autoregolarsi con propria deliberazione.

Articolo 19 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci dell'Associazione in seduta ordinaria:
 - a. Elege e revoca i componenti degli Organi sociali;
 - b. Nomina e revoca, al ricorrere dei presupposti di legge, l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, determinandone contestualmente il compenso;
 - c. Approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, il bilancio preventivo se ritenuto necessario e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d. Approva il Regolamento di Attuazione ed ogni altro regolamento interno;
 - e. Delibera sull'esclusione degli associati;
 - f. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
 - g. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
2. L'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria:
 - a. Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 33;
 - b. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 20 – Il Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: ad esso è affidato ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione delle attività sociali; è organo di amministrazione ai sensi dell'Art. 26 D.lgs. n. 117/2017.
2. Tutti i membri del Consiglio Esecutivo hanno pari dignità e contribuiscono alla gestione dell'Associazione.
3. Essi deliberano collegialmente a maggioranza dei presenti; il Regolamento di Attuazione stabilisce i termini e le modalità di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo in Assemblea dei Soci.
4. A parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto dato dal Presidente.
5. Il Consiglio Esecutivo si riunisce in unica convocazione almeno una volta ogni sessanta giorni, in sede e data stabiliti nella precedente riunione o nella convocazione effettuata dal Presidente o dal Segretario Generale, ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Esecutivo. Non sono ammesse deleghe.
6. La seduta è validamente costituita quando è presente almeno la maggioranza dei componenti; il Consiglio Esecutivo può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza o

videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri e siano garantiti adeguati sistemi di sicurezza.

7. La seduta è validamente costituita, in ogni caso, se presente la totalità dei componenti, anche in assenza di previa convocazione.
8. Di ogni seduta è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, secondo le forme indicate nel Regolamento di Attuazione.
9. Il Regolamento di Attuazione disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Esecutivo, le modalità di convocazione e di votazione nonché ogni altro aspetto non espressamente regolato dal presente Statuto.
10. I membri del Consiglio Esecutivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate nell'interesse dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

Articolo 21 – Elezione del Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci dall'Assemblea in seduta ordinaria.
2. I membri del Consiglio Esecutivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Possono candidarsi ed essere eletti - esercitando il diritto di elettorato passivo - i soci maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
4. In sede di elezione l'Assemblea determina liberamente il numero dei Consiglieri, nei limiti di cui al comma 1 e tenendo conto delle candidature pervenute; il Regolamento di Attuazione disciplina le modalità di elezione del Consiglio Esecutivo e di presentazione delle candidature.
5. In caso di mancata elezione di almeno tre Consiglieri, il Consiglio Esecutivo uscente rimane in carica in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, dandone immediata comunicazione ai Soci; esso dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni entro sessanta giorni.
6. Non possono essere eletti Consiglieri, e se eletti decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. Il Consiglio Esecutivo elegge tra i propri componenti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 22 – Funzioni dei membri del Consiglio Esecutivo

1. Il Vice Presidente, laddove presente, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento contemporaneo di Presidente e Vice Presidente, le funzioni del presidente sono svolte dal membro del Consiglio Esecutivo con maggiore anzianità associativa.
3. Il Segretario Generale tiene ed aggiorna il Libro dei Soci, redige e custodisce i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo, dà adeguata pubblicità alle deliberazioni assunte, gestisce le comunicazioni dell'Associazione e i dati personali dei Soci in conformità con la normativa vigente, gestisce le risorse umane in qualità di principale responsabile.
4. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, effettua i pagamenti, incassa le quote e i contributi versati dai Soci firmandone le relative quietanze, eroga i rimborsi delle spese sostenute, provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione e redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo; inoltre, al Tesoriere compete l'ordinaria amministrazione del conto corrente associativo, mentre la straordinaria amministrazione è esercitata congiuntamente con il Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni il Tesoriere è dotato di firma libera e disgiunta.

5. In caso di mancata elezione o di assenza di candidatura per la carica di Presidente, le sue funzioni sono esercitate ad interim da altro Consigliere, nominato dal Consiglio Esecutivo nella prima seduta. Si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6.
6. I Soci possono presentare in ogni momento dell'anno sociale le proprie candidature per le cariche rimaste vacanti; in tal caso l'Assemblea, anche appositamente convocata, provvederà alla relativa elezione suppletiva, da tenersi in ogni caso entro sessanta giorni dalla candidatura.
7. I componenti eletti con tornata suppletiva rimangono in carica fino alla naturale scadenza o alla decadenza del Consiglio Esecutivo nel quale subentrano.

Articolo 23 – Revoca del Consiglio Esecutivo

1. L'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita, può revocare il mandato ad uno o più membri del Consiglio Esecutivo, ovvero anche all'intero organo di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
2. La mozione di revoca, rivolta a singoli membri ovvero all'intero Consiglio Esecutivo, è inserita all'ordine del giorno su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto, mediante presentazione almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea; il Regolamento di Attuazione disciplina le modalità di presentazione della mozione.
3. L'approvazione della mozione comporta l'immediata decadenza del membro verso cui era diretta ovvero dell'intero Consiglio Esecutivo; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 25, comma 2.

Articolo 24 – Competenze del Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo:
 - a. elegge tra i suoi membri Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
 - b. convoca l'Assemblea dei Soci;
 - c. cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - d. organizza e coordina l'attività associativa, in base all'indirizzo dettato dall'Assemblea dei Soci;
 - e. predispone il Regolamento di Attuazione ed altri eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
 - g. provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - h. predispone, per tramite del Tesoriere, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
 - i. delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
 - j. delibera l'ammissione, il recesso e la decadenza dei Soci e può proporre l'esclusione all'Assemblea;
 - k. delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
 - l. stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
 - m. stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute;
 - n. definisce tipologie e modalità di svolgimento delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
 - o. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 6 D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
 - p. delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i Soci;
 - q. procede a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

- r. è competente a deliberare in tutte le altre materie attribuitegli dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ovvero non espressamente riservate ad organi specifici dell'Associazione;
 - s. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
2. Il Consiglio Esecutivo autorizza a maggioranza semplice le spese di ordinaria amministrazione, mentre approva a maggioranza dei due terzi quelle di straordinaria amministrazione, sentito il parere non vincolante del Tesoriere. In caso di necessità e urgenza, quest'ultimo può autorizzare spese di ordinaria amministrazione con proprio provvedimento, da sottoporre alla ratifica del Consiglio entro trenta giorni dall'adozione.
 3. Il Consiglio Esecutivo stabilisce, con apposita delibera, gli importi entro cui le spese si considerano di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

Articolo 25 – Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione, decesso o impedimento permanente di uno o più Consiglieri, il Consiglio Esecutivo assegna ad interim gli Uffici vacanti ai membri rimanenti, applicandosi le disposizioni di cui all'Art. 22, commi 5 e 6.
2. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso contemporanei della maggioranza dei Consiglieri l'organo decade, ed i membri rimanenti convocano entro un mese l'Assemblea per nuove elezioni: i componenti eletti con tale tornata suppletiva rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Esecutivo precedente; fino all'elezione del nuovo Consiglio, i membri rimanenti disbrighano gli affari di ordinaria amministrazione.

Articolo 26 - Il presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, coordina le attività della stessa, presiede il Consiglio Esecutivo, cura le relazioni esterne e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assembleari.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i Soci. Per la sua elezione è richiesta in prima votazione la maggioranza di due terzi, in seconda la maggioranza assoluta, successivamente quella relativa tra i presenti aventi diritto.
3. Il Presidente:
 - a. ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b. convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 27 – Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale, è nominato dall'Assemblea dei Soci al superamento dei limiti di cui all'Art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, al ricorrere dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, ovvero qualora la stessa lo ritenga opportuno.

1. I componenti dell'Organo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2 del Codice civile, anche fra persone estranee all'Associazione: la carica di componente dell'Organo è incompatibile con ogni altra carica statutaria. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applica l'Art. 2399 del Codice civile.
2. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo dell'Associazione, nonché sul suo concreto funzionamento;
 - b. vigila sull'andamento finanziario dell'Associazione, sulla regolare tenuta delle scritture contabili ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del "Codice del Terzo Settore";

- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - e. esercita ogni altra funzione e prerogativa attribuitagli espressamente dalla legge o dallo Statuto.
3. Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 4. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, ed al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (Art. 31 del "Codice del Terzo Settore"), l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Esecutivo, i seguenti libri sociali:
 - a. libro dei Soci;
 - b. lo Statuto ed il Regolamento;
 - c. libro dei Volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
 - f. libro di casse con la situazione economica aggiornata e riepilogo annuale;
 - g. libro degli inventari.
2. I libri degli eventuali altri Organi associativi sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
3. L'Associazione dovrà adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli Artt. 13 e 14 del "Codice del Terzo Settore".
4. A norma dell'Art. 15, comma 3 del "Codice del Terzo Settore", i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e le scritture contabili, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Esecutivo, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali; quest'ultimo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso in Assemblea dei Soci.

Articolo 29 – Obbligazioni, patrimonio e destinazione degli avanzi di gestione

1. L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dagli Organi sociali, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Più in dettaglio, ai sensi dell'Art. 8 D.Lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
7. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Articolo 30 – Entrate

1. È patrimonio dell'Associazione quanto elencato nell'inventario sociale, nonché tutto ciò che è vincolato all'uso sociale stesso.
2. L'Associazione, nel perseguimento delle attività di interesse generale, delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto, si avvale delle seguenti entrate:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, legati e in generale contributi rilasciati da terzi o da associati nei confronti dell'Associazione;
 - c. ricavi di attività effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, Atto Costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (ex Art. 85 del D.Lgs. n. 117/2017);
 - d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;
 - h. entrate e proventi derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse e da iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - j. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, ad eccezione dei finanziamenti che si presumono infruttiferi, che siano effettuati dai Soci e dalle Socie nei confronti dell'Associazione, non sono ripetibili dagli associati stessi (o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato/a dall'Associazione.

Articolo 31 – Bilancio ed esercizio finanziario

1. Il Tesoriere provvede alla stesura del bilancio consuntivo, che sarà sottoposto all'approvazione preliminare del Consiglio Esecutivo.
2. Il contenuto del bilancio, redatto secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017, deve essere chiaro, trasparente e dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi.
3. Il bilancio approvato dal Consiglio Esecutivo sarà sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci; esso dev'essere allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

4. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro tre mesi dal termine dell'esercizio finanziario in apposita Assemblea ordinaria, e verrà di seguito iscritto nel relativo Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, affinché ciascun associato ne possa prendere opportuna visione.
5. L'Assemblea dei Soci può chiedere al Consiglio Esecutivo la redazione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga opportuno o necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall'attività dell'Associazione; quest'ultimo dovrà essere approvato entro tre mesi dall'inizio dell'anno sociale cui si riferisce.
6. L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale, salvo in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 32 – Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 33 – Modifiche allo Statuto

1. Eventuali proposte di modifica al presente Statuto devono essere comunicate dal Consiglio Esecutivo a tutti i Soci almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione.
2. L'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita, approva le modifiche allo Statuto a maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto al voto.
3. Il Consiglio Esecutivo provvede a registrare tempestivamente presso gli Uffici competenti le modifiche apportate al presente Statuto approvate dall'Assemblea.

Articolo 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento provvede contestualmente a nominare un commissario liquidatore, determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione e previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto ad uno o più Enti del Terzo settore; in caso di scioglimento, l'ente cui devolvere il patrimonio è individuato dall'Assemblea dei Soci che lo delibera.

Articolo 35 – Conciliazione delle controversie e foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione, tra i Soci stessi, promosse da amministratori, liquidatori, altri Organi sociali ovvero nei loro confronti, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute alla competenza dell'Organismo di conciliazione istituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Pisa, secondo quanto previsto dal suo regolamento di funzionamento.
2. Il ricorso alla conciliazione è d'obbligo prima dell'inizio di qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, con gli effetti e le conseguenze di cui agli Artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
3. In caso di mancata conciliazione, il foro competente per le risoluzioni delle controversie è quello di Pisa.

Articolo 36 – Norme transitorie e di rinvio

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Statuto si rimanda al suo Regolamento di Attuazione.
2. Il Consiglio Esecutivo predispone senza indugio il nuovo Regolamento di Attuazione, da approvarsi obbligatoriamente entro l'Assemblea dei Soci successiva a quella che delibera

- l'adozione del nuovo Statuto; non sono ammesse proroghe.
3. Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di Attuazione continua ad applicarsi quello vigente, se esistente; in caso di contrasti o lacune normative con il nuovo Statuto, il Consiglio Esecutivo è competente a deliberare in materia al fine di dirimere le controversie che eventualmente dovessero sorgere.
 4. L'anno sociale attualmente in corso termina, in ogni caso, il 31 Dicembre p.v., ai sensi dell'Art. 5 comma 4 del presente Statuto.
 5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del suo Regolamento di Attuazione, del Codice civile in materia di associazioni e le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", comprese le successive modificazioni e/o integrazioni. Fino alla sua abrogazione, si applicano, altresì, le norme previste dalla Legge n. 383/2000.

Il Presidente
Luigi Gargiulo

Luigi Gargiulo

Il Segretario Generale
Francesca Paita

Francesca Paita

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

17 NOV. 2025

Registrato 630 SERIE III

LE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
17. 2025

SERIE III

Michele Giorgetti

Il Funzionario
Michele Giorgetti
Firma su delega del Direttore Provinciale